

## Deontologia forense - Garante privacy: regole privacy per avvocati e investigatori

14 Gennaio 2019  
Carolina Sartoni

Chiamata a verificare la conformità al Regolamento delle disposizioni contenute in alcuni vecchi codici deontologici già allegati al Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003), l’Autorità garante per la tutela dei dati personali (“Garante”) ha di recente pubblicato un nuovo provvedimento sulle **“regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018”**.

Le disposizioni ritenute conformi, ridenominate **“regole deontologiche”** integreranno, in base al decreto legislativo 101/2018, le condizioni di liceità e correttezza dei trattamenti, tenendo in conto anche i principi di privacy by design e privacy by default.

Tale provvedimento è rivolto a chi tratta dati personali per **investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria**, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all’instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione; avrà valore, quindi, sia per **avvocati o praticanti avvocati**, sia per **soggetti che**, sulla base di uno specifico incarico, **svolgano attività di investigazione privata**.

Ad occuparsi dei trattamenti da parte degli avvocati è, nello specifico, il Capo II del provvedimento.

Raccomandazione del Garante è quella di **prestare particolare attenzione all’adozione di idonee cautele per prevenire l’ingiustificata raccolta, utilizzazione o conoscenza di dati in caso di:**

- a) acquisizione anche informale di notizie, dati e documenti connotati da un alto grado di confidenzialità o che possono comportare, comunque, rischi specifici per gli interessati;
- b) scambio di corrispondenza, specie per via telematica;
- c) utilizzo di dati di cui è dubbio l’impiego lecito;
- e) utilizzo e distruzione di dati riportati su particolari dispositivi o supporti, specie elettronici (ivi comprese registrazioni audio/video), o documenti (tabulati di flussi telefonici e informatici, consulenze tecniche e perizie, relazioni redatte da investigatori privati);
- f) acquisizione di dati e documenti da terzi, verificando che si abbia titolo per ottenerli.

Un punto importante che tocca il Garante è quello sull’**informativa**: l’avvocato può fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali **in un unico contesto, anche mediante affissione nei locali dello Studio o sul proprio sito Internet**, *“anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali”*. L’Autorità ha dunque ritenuto compatibile con il Regolamento Ue la **semplificazione degli atti a scopo informativo a carico degli avvocati**.

In riferimento al tempo massimo di conservazione dei dati, all’articolo 4 il provvedimento riprende il Regolamento UE 679/2016 (Articolo 5, lettera e, **“Limitazione della conservazione”**) ma - al contempo - conferma la regola in materia di periodo massimo di conservazione dei dati: la definizione di un grado di

giudizio o la cessazione dello svolgimento di un incarico non comportano un'automatica dismissione dei dati; **una volta estinto il procedimento o il relativo rapporto di mandato, atti e documenti attinenti all'oggetto della difesa o delle investigazioni difensive possono essere conservati, in originale o in copia e anche in formato elettronico, qualora ciò risulti necessario** in relazione a ipotizzabili altre esigenze difensive della parte assistita o del titolare del trattamento.

Si delineano, quindi, sempre di più le modalità con cui gli avvocati dovranno occuparsi della privacy dei propri clienti e del trattamento dei dati raccolti nell'esercizio del proprio ruolo e del diritto di difesa.

[\(Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018\)](#)

**TAG:** *Codice deontologico forense, Codice di Deontologia Forense, Codici deontologici, privacy, Diritto delle nuove tecnologie e delle comunicazioni*

---

### **Avvertenza**

*La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*